

Legge regionale 27 luglio 1982 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 31/05/2002

Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all' estero.

Art. 1

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere spese per lo svolgimento di attività promozionali all' estero, nelle materie di competenza regionale, da espletarsi comunque nei limiti e con le forme previste dalle norme richiamate al successivo articolo 3.

I finanziamenti di cui alla presente legge concernono, in particolare, le iniziative promosse sul territorio regionale, nazionale ed estero.

(1)

Note:

1 Secondo comma sostituito da art. 5, comma 3, L. R. 13/2002